



COPIA

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA **Provincia di Lecco**

IMPEGNO N.

N. **52** Reg.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 20.00 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, di prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Risultano alle 20.00:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI
Sidoti Patrizio	SINDACO	Presente
Pellegatta Giancarla	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Laura	CONSIGLIERE	Presente
Bonacina Pietro	CONSIGLIERE	Presente
Castelnuovo Marta	CONSIGLIERE	Presente
Martinoia Giada	CONSIGLIERE	Assente
Bartesaghi Maria	CONSIGLIERE	Presente
Sala Alessia Cinzia	CONSIGLIERE	Assente
Bartesaghi Federica	CONSIGLIERE	Presente
Marsigli Luca	CONSIGLIERE	Presente
Ferrero Rosanna	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Arch. Patrizio Sidoti nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Parente

DELIBERA N. 52 di Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRECTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto allegata al presente atto già depositata agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.- Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Revisore del Conto;

Sentito il Sindaco che relaziona in merito;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000,

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	09	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
ASSENTI	02	Martinoia, Sala.
ASTENUTI	00	
VOTANTI	09	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
FAVOREVOLI	09	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
CONTRARI	00	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato al presente atto.

Dopodichè, stante l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	09	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
ASSENTI	00	
ASTENUTI	02	Martinoia, Sala.
VOTANTI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
FAVOREVOLI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
CONTRARI	00	

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegati: - proposta di deliberazione;
- Parere Responsabile Servizio Economico Finanziario;
- Parere Revisore del Conto.

IL SINDACO

Sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le competenze attribuite al consiglio comunale dall'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito, *TUSP o Testo Unico*), come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "*Decreto correttivo*");

Considerato che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 26.9.2017 avente ad oggetto la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni sociali possedute";

Visto l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*" (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

Considerato che i piani di razionalizzazione previsti dalla norma devono essere adottati dagli enti pubblici se, in sede di revisione delle partecipazioni, rilevano l'esistenza di una delle situazioni elencate nell'art. 20, comma 2, TUSP, il quale dispone:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano

necessarie per le sue finalità istituzionali ex art. 4, comma 1); le attività ammesse dalla norma sono elencate di seguito:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Tenuto conto che devono essere oggetto di una delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – oppure essere cedute, le partecipazioni che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- 1) Società che non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP);
- 2) Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nell'art. 4, comma 2, TUSP;
- 3) Partecipazioni previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (*limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, se l'affidamento dei servizi alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica oppure se la società rispetta i requisiti stabiliti per l'affidamento diretto di tipo *in house providing*;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 TUSP, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) ed il requisito dell'attività prevalente perché producono almeno l'80% del loro fatturato svolgendo i compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite anche a finalità diverse, a condizione che tale produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio, per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole sopra indicati, negli allegati (**Allegato A, B, C, D**) alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale redatti sulla base delle indicazioni dettate dal MEF nel documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche";

Considerato che, durante l'anno 2018, in esecuzione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni sociali del Comune approvato entro il 30 settembre 2017, è stata realizzata un'operazione di aggregazione tra società partecipate:

- in data 5 ottobre 2018 l'assemblea dei soci di Lario Reti Holding Spa (LRH Spa) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa delle società Idrolario s.r.l., Adda Acque s.r.l., C.T.A. Olginate e Valgrehentino s.r.l., depositato in data 26/06/2018 presso il Registro delle imprese di Lecco; l'atto di fusione tra le società è stato stipulato davanti al notaio in data 17 dicembre 2018, dopo che sono trascorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera dell'assemblea dei soci nel Registro delle imprese;
- alla data di riferimento del 31 dicembre 2018 i Comuni sono titolari di partecipazioni sociali nella sola LRH Spa, in esecuzione del piano di razionalizzazione approvato entro il 30/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 TUSP), anziché nelle quattro società esistenti prima della fusione (la stessa LRH Spa, Idrolario, Adda Acque e C.T.A. Olginate e Valgrehentino);

Considerato che la Relazione tecnica al piano di revisione straordinaria approvato nel 2017 precisava che, in data 1° aprile 2017, LRH Spa aveva sottoscritto una lettera di intenti con la società quotata in Borsa ACSM AGAM Spa (multiutility di Monza e Como), A2A Spa di Milano (anch'essa quotata), ASPEM Spa di Varese ed AEVV Spa di Sondrio. La lettera di intenti aveva per oggetto l'aggregazione delle attività svolte nel settore energetico (soprattutto nei settori del gas e dell'energia elettrica) dalle varie società multiutility dell'area Nord della Lombardia in un unico soggetto industriale.

Per quanto riguarda LRH Spa l'operazione di aggregazione con ACSM AGAM aveva per oggetto le due società controllate attive nel settore energetico: Lario Reti Gas s.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio della provincia di Lecco ed Acel Service s.r.l. (ora denominata Acel Energie s.r.l.) che vende gas ed energia elettrica ai clienti situati in Lombardia (in via prevalente nella provincia di Lecco).

In data 27 marzo 2018 l'assemblea dei soci di LRH Spa ha approvato il progetto di aggregazione per la parte che interessava Lario Reti Gas ed Acel Service. Successivamente le due società controllate da LRH Spa hanno approvato, a loro volta, la fusione in ACSM AGAM, la quale è diventata efficace dopo la stipula dell'atto notarile a partire dal 1° luglio 2018.

Attualmente LRH Spa non esercita più il controllo su Lario Reti Gas s.r.l. e su Acel Service s.r.l., in quanto tali società sono ora controllate al 100% da ACSM AGAM Spa al termine dell'operazione di aggregazione industriale attuata mediante fusione.

Ciò comporta che le due società - così come AEVV Energie s.r.l. che era partecipata da Acel Service con il 49% - non sono più sottoposte all'obbligo di ricognizione delle partecipazioni da parte dei Comuni soci di LRH Spa perché, non essendo più controllate da LRH Spa, non possono essere considerate come società partecipate indirette.

Considerato che, durante l'anno 2019 ha avuto avvio un'operazione di aggregazione tra società partecipate:

- i Consigli di Amministrazione /Amministratori unici delle società interessate all'operazione hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa delle società

VALBE S.p.A., ASIL S.p.A., e la scissione proporzionale di AUSM s.r.l. (ramo idrico) e successivo trasferimento in Lario reti holding spa, depositato in data 23.10.2019 presso il Registro delle imprese di Lecco; l'atto di fusione tra le società è in programma per il mese di marzo 2020, dopo che sono trascorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera dell'assemblea dei soci nel Registro delle imprese;

- alla data di riferimento del 31 dicembre 2019, i Comuni sono titolari di partecipazioni sociali in LRH Spa, nonché delle società:
VALBE S.p.A. (PER I COMUNI DI BARZAGO, BARZANO', BULCIAGO, CASSAGO BRIANZA, COSTAMASNAGA, CREMELLA, NIBIONNO, SIRTORI),
ASIL S.p.A (PER I COMUNI DI BARZAGO, CASTELLO BRIANZA, COSTAMASNAGA, DOLZAGO, ELLO, GALBIATE, GARBAGNATE MONASTERO, LA VALLETTA BRIANZA, MOLTENO, OGGIONO, S.MARIA HOE', SIRONE, SIRTORI)
che saranno oggetto di razionalizzazione nel 2020

Dato atto che per i motivi esposti, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, il Comune possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:

- **Lario Reti Holding S.p.A.**, codice fiscale e P. IVA 03119540130, con sede a Lecco, via Fiandra n. 13, la quale gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco mediante affidamento diretto con modalità *in house providing* - quota di partecipazione del Comune 0,31%;
 - **Silea S.p.A.**, codice fiscale e P. IVA 00912620135, con sede a Valmadrera (LC), Via L. Vassena, n. 6, la quale è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento ed alla trasformazione dei rifiuti - quota di partecipazione del Comune 0,863%;
 - **Villa Serena s.p.a.**, codice fiscale e P.IVA 02600960138, con sede a Galbiate, P.le Achille Grandi n.1, che gestisce servizi di assistenza alla persona in ambito socio-sanitario e in strutture residenziali e socio-residenziali, per la quale sono in corso le procedure di dismissione, delle quali è stato incaricato il Comune di Galbiate come meglio evidenziato nella relazione allegata sotto la lettera E) predisposta dallo stesso – quota di partecipazione del Comune 0,076%;
- Inoltre, il Comune possiede, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, le seguenti partecipazioni indirette:
- **ACSM AGAM S.p.A.**, P. Iva 01978800132, con sede a Monza, via Canova 3, società quotata in Borsa Italia che controlla un gruppo di società che esercitano servizi pubblici locali: distribuzione del gas, igiene urbana, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, ecc. - controllata da LRH Spa con una quota 23,93% del capitale sociale;
 - **Seruso S.p.A.**, codice fiscale e P. IVA 02329240135, con sede a Verderio (LC), via Piave 89, proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti (c.d. sacco viola) - controllata da Silea Spa con l'80,5%.

Visto che il presente provvedimento rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

DELIBERA

- 1) di approvare, in base all'art. 20 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta,

con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, così come risulta dalle Schede **Allegati A, B, C e D** alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di accertare che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune, esistono le condizioni per il mantenimento delle medesime partecipazioni secondo quanto stabilito dal TUSP, per i motivi e con le modalità illustrate negli Allegati A), B), C) e D);
- 3) di approvare, in base all'art. 20, comma 5, TUSP, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2018 con l'indicazione dei risultati conseguiti, contenuta negli allegati A), B), C9 e D);
- 4) di dare mandato al Sindaco ed agli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alle attività conseguenti alla presente delibera;
- 5) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto ministeriale del 16 maggio 2017 (in attuazione dell'art. 15 TUSP), e a tutte le società partecipate dal Comune, in via diretta e indiretta.

IL SINDACO
(Arch. Patrizio Sidoti)

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Pellegatta Giancarla

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Patrizio Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Parente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Parente

N.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
31.12.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente